

MANIFESTO PER LA SATIRA E PER I COMICI

A proposito dello sketch politicamente (s)corretto dei comici Pio ed Amedeo

di GIUSEPPE CASSANO

Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Roma e Milano della European School of Economics
<http://www.giuseppecassano.it/wiki/>

COMITATO SCIENTIFICO DEI FIRMATARI: **Maria Annunziata Astone**, Professore ordinario di Diritto privato nell'Università di Messina; **Giovanni Bruno**, Professore ordinario di Diritto privato nell'Università di Roma Tor Vergata; **Giovanni Capo**, Professore ordinario di Diritto commerciale nell'Università di Salerno; **Renato Clarizia**, Professore ordinario di Diritto privato nell'Università di Roma, Roma Tre; **Pasquale Costanzo**, Professore emerito di Diritto costituzionale nell'Università di Genova; **Francesco Fimmanò**, Professore ordinario di Diritto commerciale nella Universitas Mercatorum; **Cesare Galli**, Professore ordinario di Diritto Industriale nell'Università di Parma; **Lucilla Gatt**, Professore ordinario di Diritto privato e Diritto civile nell'Università di Napoli; **Adelmo Manna**, Professore ordinario di diritto penale nell'Università di Foggia; **Antonella Marandalola**, Professore ordinario di Diritto processuale penale nell'Università del Sannio; **Arturo Maresca**, Professore ordinario di Diritto del lavoro nell'Università di Roma "La Sapienza"; **Nicola Pisani**, Professore ordinario di Diritto penale nell'Università di Teramo; **Massimo Rubino De Ritis**, Professore ordinario di Diritto commerciale nell'Università della Campania; **Giorgio Spangher**, Professore emerito di Procedura penale nell'Università di Roma "La Sapienza"; **Raffaele Torino**, Professore ordinario di Diritto privato comparato nell'Università di Roma, Roma Tre.

La satira, diritto soggettivo di rilevanza costituzionale, ha un fondamento complesso, individuabile nella sua natura di creazione dello spirito, nella sua dimensione relazionale, nella sua funzione di controllo esercitato con ironia e sarcasmo nei confronti dei poteri di qualunque natura. Si esprime in forma scritta, orale o figurata, la satira costituisce una critica corrosiva e spesso impietosa, basata su una rappresentazione che enfatizza e deforma la realtà per provocare il riso. Per quanto incompatibile con il parametro della verità, la satira non può mai tradursi in mero dilleggio, disprezzo, distruzione della dignità, attacco ad personam. Il recente monologo del duo comico Pio ed Amedeo, in tema di politically correct, riapre questioni mai sopite.

The right of satire has a constitutional relevance and a complex foundation, consisting of being a creation of the spirit, of its relational dimension and its control function, carried out with irony and sarcasm towards the powers of any nature. Expressed in writing or through an oral or figurative form, satire constitutes a corrosive and often merciless criticism, based on a representation that emphasizes and deforms reality to provoke laughter. Although incompatible with the parameter of truth applied in libel and defamation cases, satire can never turn itself into a mere derision, contempt or destruction of the dignity of the person. The recent monologue by the comic duo Pio and Amedeo, on the "politically correctness" subject matter, reopens issues that have never been dormant

Sommario: 1. Un caso di studio. <Felicissima sera>, ma il risveglio è a suon di critiche ... - 2. La libera manifestazione del pensiero. - 3. La satira e la sua copertura costituzionale. - 4. La questione dei limiti alla libera manifestazione del pensiero. - 5. Critica e satira, quale il confine? - 6. In particolare, il limite della continenza. - 7. Futuro della satira e interferenze con il ddl Zan.

1. Un caso di studio. <Felicissima sera>, ma il risveglio è a suon di critiche ...

Una recente trasmissione televisiva di successo, condotta da un duo comico, ha riportato alla ribalta la questione mai sopita dei limiti della libertà di satira¹.

Da un lato il *politically correct* oggi di estrema attualità che, declinandosi nei termini del riconoscimento e del rispetto di tutte le minoranze impone un linguaggio sempre rispettoso nei

(*) Il saggio è in corso di pubblicazione per la rivista DIRITTO DI INTERNET, fascicolo 3 del 2021.

(1) Ci si riferisce all'intervento del duo comico Pio e Amedeo, a conclusione della loro fortunata esperienza televisiva in prima serata. Satira che non sarebbe passata inosservata, e lo si è intuito da subito, mentre i due comici parlavano cercando l'uno la spalla dell'altro per addentrarsi in un campo minato. Il pezzo incriminato, *L'ironia salverà il mondo, il monologo di Pio e Amedeo*, è visibile su <https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/felicissimasera/lironia-salvera-il-mondo-il-monologo-di-pio-e-amedeo_F310388401003C23>.

confronti di queste ², e dall'altro la volontà di rompere gli schemi e di poter parlare senza censure di ogni argomento, con sorriso e ironia, sfatando i luoghi comuni.

Le espressioni di Pio e Amedeo, spaziando dai meridionali (un tempo etichettati come "terroni" salvo a sottolineare che oggi si tratta di un termine "figo") alle persone di colore (dove una "g" fa la differenza tra "neri" e "negri"), dagli ebrei (qualificati tirchi come i genovesi) agli omosessuali (che sempre sensibili non sono, vedi il mancato passaggio da parte di Cecchi Paone che li abbandona sotto la pioggia) sono pesanti come macigni che agitano le acque creando onde anomale.

E le reazioni non si sono fatte attendere: a fronte di alcuni che hanno difeso il duo comico e il loro intervento ³, in molti sono intervenuti con critiche anche piuttosto accese ⁴.

Di là dalle adesioni, o meno, alle opinioni espresse sul palcoscenico di Canale 5 resta certamente un dato evidente a tutti: l'assenza nel discorso di intenti offensivi, o denigratori, o razziali.

Al contrario alla base vi è proprio l'intenzione di superare tali disvalori ridicolizzando chi li alimenta condividendoli.

Le parole del duo foggiano sono connotate da ironia, sarcasmo ed enfasi nei toni mirando a sollecitare l'attenzione del pubblico su notizie di rilevanza sociale suscitandone il sorriso mediante battute scherzose volte a creare contesti paradossali.

Ferma naturalmente la libertà di ognuno di condividere, come di criticare, le opinioni espresse – anche avuto riguardo ai tempi e ai modi scelti – da Pio e Amedeo, il guanto di sfida è ormai lanciato, e il tema è di particolare rilievo.

(2) Nel senso di <<"corrette" forme di comunicazione>> espressamente Cass. civ., sez. lav., 5 luglio 2002, n. 9743. Sulle ricadute nel mondo della Rete, cfr. GIUSEPPE CASSANO, *Diritto dell'Internet. Il sistema di tutele della persona*, Milano 2005.

(3) Da ultimo il giornalista Enrico Mentana, sul suo profilo Facebook (consultato il 21 maggio 2021) si è così espresso << In questo Paese c'è la libertà di parola. Non esiste che si metta alla gogna chi ha un parere diverso, e allo stesso modo è inconcepibile che si sottoponga alla gogna mediatica, o peggio si proponga l'ostracismo per chi fa satira sui temi sensibili. Sei anni fa eravamo tutti Charlie: ma non esiste che si difenda chi fa satira sui simboli religiosi e si attacchi chi la fa sulle scelte di genere. La libertà è una sola, permette di prendere in giro i leghisti e gli ebrei, i gay e i magistrati, i machisti e i navigatori, i giornalisti e le femministe, e così via, nessuno escluso. (...) La libertà è precisamente questa, piaccia o no. Si legge nell'articolo 21 della costituzione, che ribaltò le proibizioni del fascismo (da non dimenticare mai): 'Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione'. Sante parole >>.

A difesa di Pio e Amedeo si schiera, tra gli altri, il vignettista Vauro Senesi secondo cui: <<Nel linguaggio satirico che può essere vicino a quello comico il politicamente scorretto è un ingrediente essenziale, il portare certi luoghi comuni fino al loro paradosso è uno dei meccanismi della satira>> su <<https://www.ilgiornale.it/news/cronache/vauro-difende-pio-e-amedeo-polemica-ipocrita-satira-1944271.html>>.

(4) <<Nell'ultima puntata della trasmissione 'Felicità sera' su Canale 5, Pio e Amedeo 'scherzano' su ebrei, neri, omosessuali. Vorrebbero sdoganare un linguaggio pieno di pregiudizi svelando l'ipocrisia della maggioranza che censura le parole e non si occuperebbe dei fatti. In realtà, le parole sono già fatti. Le parole e il linguaggio sono pietre, che creano cultura, o meglio subcultura, e ripetute all'infinito diventano senso comune>>: queste le dichiarazioni di Milena Santerini, coordinatrice nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, riportate su <https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/tv/2021/05/02/buferas-su-pio-e-amedeo-comunita-ebraica-roma-da-loro-troppa-superficialita_e2096080-d5cd-48e3-a5f2-1f7555c16e47.html>.

<<Nel duetto di Pio e Amedeo abbiamo assistito a un pessimo esempio di comicità. Pensano di farci ridere sdoganando le parole Negro, Ebreo Avaro e Ricchione, ma ci riportano all'Italia degli anni '30. Farò una interrogazione parlamentare al Governo, e mi aspetto che il Presidente del Consiglio Mario Draghi, così ferrato sui temi economici e sui temi della ripartenza si renda conto che una ripartenza senza tutti non è una ripartenza. Quindi, mi aspetto che parli anche e finalmente dei diritti delle persone LGBT+, perché non esiste un'Italia del domani se non siamo tutti in corsa per il domani>>: questo l'intervento del Senatore Tommaso Cerno su <<https://www.iltempo.it/politica/2021/05/03/news/pio-amedeo-polemica-duetto-politically-correct-mediasset-salvini-meloni-felicissima-sera-27096373/>>

<<Penso che abbiano voluto affrontare un tema importante con eccessiva superficialità dicendo che basta ridere in faccia a chi ti insulta. Non basta perché le parole sono il preludio della violenza>>: così Ruth Dureghello, Comunità Ebraica di Roma su <<https://www.repubblica.it/spettacoli/tv-radio/2021/05/01/news/buferas-su-pio-e-amedeo-per-le-frasi-su-omosessuali-ebrei-neri-il-web-e-la-politica-insorgono-298960541/>>.

<<Le parole accompagnano l'evoluzione dell'umanità, ne nascono di nuove, ne muoiono di vecchie, sopravvivono quelle che continuano a raccontare il reale, quelle che ci camminano accanto. "Frocio", "Ricchione", "Negro" raccontano periodi bui della storia antica e recente, pregiudizi, denigratori, discriminazioni. In quelle parole, cari Pio e Amedeo, ci sono esattamente le cattive intenzioni di cui parlate. Affermare, inoltre, che "ohi negro andiamoci a fare una pizza" detto a un amico è una frase innocua, è una scemenza colossale. Certo che è innocua. Con gli amici i confini della confidenza sono altri, si decidono insieme, sono allineati. Il linguaggio familiare e colloquiale si avvale di un registro unico e concordato, spesso scorretto, che non è replicabile altrove>> (Selvaggia Lucarelli, Perché Pio e Amedeo non sono neppure un'unghia di Checco Zalone, su <<https://www.tpi.it/spettacoli/pio-amedeo-non-sono-unghia-checco-zalone-20210504780436/>>).

Quali sono i reali limiti cui va incontro la satira? Ci sono argomenti tabù su cui non si deve parlare? O agli artisti deve essere assicurata piena libertà di esprimersi? ⁵.

2. La libera manifestazione del pensiero.

È opinione largamente diffusa quella secondo cui il diritto riconosciuto dall'art. 21 Cost. costituisce ed integra una causa di giustificazione che scrimina il comportamento del soggetto cui le dichiarazioni lesive sono attribuite nella misura in cui tale condotta costituisca corretto esercizio del diritto di manifestazione del pensiero ⁶.

È altresì noto che l'estrinsecazione del pensiero che si realizza attraverso l'attività giornalistica trova il proprio fondamento proprio nell'art. 21 Cost. e svolge la funzione di offrire informazioni, notizie, fatti e vicende, eventualmente con l'aggiunta di valutazioni soggettive e la prospettazione di tesi interpretative dei dati del reale offerti in cognizione ai lettori.

La libertà di manifestazione del pensiero garantita dalla citata norma costituzionale, così come dall'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni, o idee, o critiche su temi d'interesse pubblico, dunque, soprattutto, sui modi d'esercizio del potere, qualunque esso sia, senza ingerenza da parte delle Autorità pubbliche ⁷.

La natura di diritto individuale di libertà ne consente, in campo penale, l'evocazione per il tramite dell'art. 51 c.p. (come causa di giustificazione), e non v'è dubbio che esso costituisca diritto fondamentale in quanto presupposto fondante la democrazia e condizione dell'esercizio di altre libertà ⁸.

3. La satira e la sua copertura costituzionale.

La satira, notoriamente, è quella manifestazione del pensiero (talora di altissimo livello) che nei tempi si è addossata il compito di *castigare ridendo mores* ⁹: ovvero, di indicare alla pubblica opinione aspetti criticabili o esecrabili di persone, al fine di ottenere, mediante il riso suscitato, un esito finale di carattere etico, correttivo cioè verso il bene (Cass. pen., sez. I, 16 marzo 2006, n. 9246) ¹⁰.

(5) All'interno delle società democratiche deve riconoscersi alla stampa, e ai *mass media* tutti, il ruolo di fori privilegiati per la divulgazione e per il dibattito in genere su materie di pubblico interesse. Per tali ragioni, per costante giurisprudenza dei Giudici di legittimità nazionale, nonché della CEDU, si afferma che maggiore è il rilievo per la collettività delle condotte oggetto delle notizie pubblicate, tanto più grande è l'imprescindibilità del dibattito collettivo e tanto più elevata la soglia dell'eventuale ingerenza (anche) nella vita privata del soggetto e l'asprezza della critica e della satira ammissibili (Cass. pen., sez. V, 1 febbraio 2011, n. 3674). Si veda nell'esperienza USA la nota sentenza resa dalla Supreme Court (485 U.S. 46; 108 S.Ct. 876; 99 L.Ed.2d 41) *Hustler Magazine and Larry C. Flynt, Petitioners v. Jerry Falwell* (No. 86-1278) - Argued Dec. 2, 1987; Decided Feb. 24, 1988 - secondo cui: <<We conclude that public figures and public officials may not recover for the tort of intentional infliction of emotional distress by reason of publications such as the one here at issue without showing in addition that the publication contains a false statement of fact which was made with "actual malice," i.e., with knowledge that the statement was false or with reckless disregard as to whether or not it was true. This is not merely a "blind application" of the New York Times standard, see *Time, Inc. v. Hill*, 385 U.S. 374, 390, 87 S.Ct. 534, 543, 17 L.Ed.2d 456 (1967), it reflects our considered judgment that such a standard is necessary to give adequate "breathing space" to the freedoms protected by the First Amendment>>. Si rimanda a GIUSEPPE CASSANO, *Il caso Trump, la cacciata dai social media ed il diritto positivo. Brevi note in tema di ostracismo nell'era digitale, in Diritto di internet*, 2021, 215 ss. in cui si richiama la *United States Court of Appeals For the Second Circuit* (Decision Date: July 9, 2019) secondo cui «*In resolving this appeal, we remind the litigants and the public that if the First Amendment means anything, it means that the best response to disfavored speech on matters of public concern is more speech, not less*».

(6) DONATI FILIPPO, *L'art. 21 della Costituzione settanta anni dopo*, in *La rivista di diritto dei media*, 2018, 9. Tale disposizione costituzionale <<costituisce un pilastro dello stato democratico e della effettiva possibilità per il popolo di esercitare la propria sovranità essendo stato correttamente informato ed avendo potuto conoscere l'opinione degli esperti in relazione ad ogni settore di rilevante interesse sociale o pubblico>> (Trib. Roma, 18 agosto 2020).

(7) <<La libertà di manifestazione del pensiero costituisce - prima ancora che un diritto proclamato dalla CEDU - un diritto fondamentale riconosciuto come "coessenziale al regime di libertà garantito dalla Costituzione" (sentenza n. 11 del 1968), "pietra angolare dell'ordine democratico" (sentenza n. 84 del 1969), "cardine di democrazia nell'ordinamento generale" (sentenza n. 126 del 1985 e, di recente, sentenza n. 206 del 2019). Né è senza significato che, nella prima sentenza della sua storia, la Corte costituzionale - in risposta a ben trenta ordinanze sollevate da giudici comuni - abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione di legge proprio in ragione del suo contrasto con l'art. 21 Cost. (sentenza n. 1 del 1956)>> (Corte cost., Ord., 26 giugno 2020, n. 132).

(8) Cass. pen., sez. V, 19 giugno 2008, n. 25138.

(9) Invero, <<la satira è un genere letterario ed artistico che si caratterizza per l'attenzione critica alla politica ed alla società mostrandone le contraddizioni e promuovendone il cambiamento. Oggetto privilegiato della satira sono personaggi della vita pubblica che occupano posizioni di potere. Essa condivide aspetti comici, sarcastici, ironici e paradossali ma sottende un contenuto etico>> (Trib. Siena, 18 luglio 2012).

(10) Secondo Cass. pen., sez. V, 20 ottobre 1998, n. 13563 la satira è anche <<espressione artistica>> in quanto opera una rappresentazione intuitivamente simbolica che, in particolare con la vignetta, si propone quale metafora caricaturale.

<<La satira, proprio per la sua essenziale componente artistica, non può obbedire ad alcun canone di razionalità espressiva, né essere commisurata a parametri astratti di adeguatezza; anzi la sua razionalità sta spesso nell'essere condotta con moduli fittizi e irrazionali e di essere scandita su sequenze di elementi finti o esagerati, al dichiarato scopo di irridere del personaggio e della vicenda>>¹¹.

Le connotazioni che la giurisprudenza¹² attribuisce al diritto di satira sulla base dei principi generali ormai consolidati sono le seguenti:

- 1) la satira è configurabile come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale e, come tale, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 21 Cost., che tutela la libertà dei messaggi del pensiero¹³;
- 2) il diritto di satira ha un fondamento complesso, individuabile nella sua natura di creazione dello spirito, nella sua dimensione relazionale, ossia di messaggio sociale, nella sua funzione di controllo esercitato con l'ironia ed il sarcasmo nei confronti dei poteri di qualunque natura;
- 3) comunque si esprima e, cioè, in forma scritta, orale, figurata, la satira costituisce una critica corrosiva e spesso impietosa, basata su una rappresentazione che enfatizza e deforma la realtà per provocare il riso;
- 4) la peculiarità della satira, che si esprime con il paradosso e la metafora surreale, la sottrae al parametro della verità e la rende eterogenea rispetto alla cronaca. A differenza di questa che, avendo la finalità di fornire informazioni su fatti e persone, è soggetta al vaglio del riscontro storico, la satira assume i connotati dell'inverosimiglianza e dell'iperbole;
- 5) la satira, in sostanza, è riproduzione ironica e non cronaca di un fatto¹⁴. Essa esprime un giudizio che necessariamente assume connotazioni soggettive ed opinabili, sottraendosi ad una dimostrazione di veridicità;
- 6) incompatibile con il parametro della verità, la satira è, comunque, soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni adoperate rispetto allo scopo di denuncia sociale perseguito. In altre parole, il linguaggio essenzialmente simbolico e frequentemente paradossale della satira è svincolato da forme convenzionali, ma, al tempo stesso, l'utilizzo di espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui deve essere strumentalmente collegato alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non deve risolversi in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato.

4. La questione dei limiti alla libera manifestazione del pensiero.

Si vedano in dottrina: BOGGERO GIOVANNI, *La satira come libertà ad autonomia ridotta nello Stato costituzionale dei doveri*, in *Nomos*, 2020, 69; BONOMO GIOVANNI, *Diritto di critica e diritto di satira nell'attività giornalistica. Diritto di informare anche in modo critico e ironico. Diritto all'onore e alla reputazione. I criteri per risolvere il conflitto tra i due diritti di pari rilevanza costituzionale*, in *La Rivista del Consiglio. Ordine degli Avvocati di Milano*, 2018, 21-25; CARINCI MARIA TERESA, INGRAO ALESSANDRA, *Diritto di satira e obbligo di fedeltà del lavoratore*, *Nota a Cass. sez. lav. 6 giugno 2018, n. 14527*, in *Diritti lavori mercati*, 2018, 388-395; CITARELLA GIUSEPPE, *Cronaca, satira e diritti della personalità: il grimaldello del diritto all'oblio*, *Nota a ord. Cass. sez. I civ. 20 marzo 2018, n. 6919*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2018, 1185-1192; CASSANO GIUSEPPE, *Il diritto alla riservatezza fra dottrina e giurisprudenza*, in *Responsabilità comunicazione impresa*, 2000, 503-530.

(11) WEISS LUIGI, *Diritto costituzionale di satira o diritto di pettegolezzo?*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1994, 192.

(12) Trib. Torino, sez. IV, 5 agosto 2019, n. 3853; Cass. civ., sez. VI - 3, ord. 17 settembre 2013, n. 21235; Cass. civ., sez. III, 8 febbraio 2012, n. 1753.

(13) La satira, peraltro, quale espressione artistica trova aggancio costituzionale anche nell'art. 33 secondo cui, come noto, l'arte e la scienza sono libere (v. Cass. pen., sez. V, 31 gennaio 2013, n. 5065). In Cass. civ., sez. III, 29 maggio 1996, n. 4993 si precisa che la satira trova <<garanzia>> negli artt. 9, 21 e 33 della Costituzione.

(14) Essa è <<riproduzione ironica e non cronaca di un fatto; essa esprime un giudizio che necessariamente assume connotazioni soggettive ed opinabili, sottraendosi ad una dimostrazione di veridicità>> (Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2007, n. 23314). Si è peraltro sottolineato che <<anche la satira può presentare un contenuto composito e fungere da veicolo di informazione; in tal caso anch'essa non si sottrae ad un controllo sulla verità del fatto dichiarato>> (MASSIMO FRANZONI, *La responsabilità dei professionisti della carta stampata e dintorni*, in *La Responsabilità Civile*, 2011, 813).

L'ordinamento giuridico intende preservare, e tutelare, l'interesse di chi esprime liberamente il proprio pensiero¹⁵ cui si contrappone, a tutta evidenza, l'interesse di colui che per effetto di quella manifestazione di libertà può essere leso nell'onore e nella propria reputazione¹⁶.

A dirimere il conflitto l'ordinamento ha previsto, nella parte generale del codice penale, la scriminante dell'esercizio di un diritto di cui al già citato art. 51 c.p. che, nella materia dei delitti contro l'onore, si estrinseca nelle note facoltà di cronaca, di critica e di satira.

In quest'ottica di bilanciamento di interessi, particolarmente ricco è stato lo sviluppo giurisprudenziale riguardante la casistica del diritto di cronaca con il mezzo della stampa che ha trovato la sua massima espressione nella sentenza della Cassazione civile del 10 ottobre 1984 definita quale "decalogo del buon giornalista"¹⁷.

In essa ben emergono quelle che, secondo i giudici della Suprema Corte, devono essere le condizioni necessarie al legittimo esercizio di tale diritto: il requisito della pertinenza, ossia l'interesse dei fatti narrati per l'opinione pubblica, quello della verità dei fatti esposti (oggettiva, o quanto meno putativa e frutto di un serio lavoro di ricerca), e il principio della continenza, vale a dire l'utilizzo di una corretta forma espositiva.

Più in particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, ormai costante, che si è occupata di controversie relative alla presunta lesione della reputazione cagionata nel corso di inchieste giornalistiche, allorché il contenuto di quanto riportato dal giornalista-scrittore è confermato da atti del procedimento giudiziario, la condotta risulta pacificamente scriminata dal diritto di cronaca, considerandosi così rispettato - tra gli altri - il requisito della verità dei fatti narrati¹⁸.

A sua volta, il diritto di critica, che può anche non essere obbiettivo, deve tuttavia sempre corrispondere all'interesse sociale alla comunicazione nei limiti della continenza e correttezza del linguaggio.

Allo stesso modo, il diritto di satira, che mira all'ironia sino al sarcasmo e comunque all'irrisione di chi esercita un pubblico potere, è tutelato purché attraverso la metafora, pure paradossale, sia comunque riconoscibile, se non un fatto o un comportamento storico, l'opinione almeno

(15) Quanto ai limiti che il Magistrato incontra al diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, di recente, le Sezioni Unite hanno osservato: «certamente il magistrato - come ogni altro cittadino - ha pieno diritto di esprimere il proprio pensiero "con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione", ai sensi dell'art. 21 Cost.. E tuttavia, è del pari indubitabile che il particolare status rivestito dal magistrato, nell'ordinamento costituzionale, esige che siffatta libertà di espressione sia soggetta ad uno specifico limite, costituito dal rispetto dei valori dell'imparzialità e dell'indipendenza che trovano espressione nell'art. 101 Cost., laddove dispone che "I giudici sono soggetti soltanto alla legge". In tal senso, si è espressa da tempo la Corte Costituzionale, laddove ha affermato che i magistrati godono degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino, e quindi anche della libertà di manifestazione del pensiero. Nondimeno, i valori costituzionali dell'imparzialità e dell'indipendenza dei magistrati vanno tutelati anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento. Ne discende che la libertà di manifestazione del pensiero deve essere bilanciata con l'esigenza di tutelare, in funzione dell'imparzialità e dell'indipendenza, la considerazione di cui il magistrato deve godere presso la pubblica opinione, in modo da assicurare il prestigio dell'intero ordine, vale a dire la fiducia dei cittadini verso la funzione giudiziaria, risultando vietato soltanto l'esercizio anomalo di quella libertà e cioè l'abuso, che si verifica ove siano lesi gli altri valori sopra menzionati (Corte Cost., sent., n. 100 del 1981)>> (Cass. civ., sez. un., 15 ottobre 2020, n. 22373).

(16) Trib. Milano, sez. I, 4 giugno 2019.

(17) «È questo il c.d. "decalogo" fissato per la prima volta, per l'esercizio della libertà di stampa, dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 5259/84, e divenuto - se pur con qualche oscillazione terminologica - ius receptum anche nella giurisprudenza delle corti di merito. In presenza di tali condizioni, il diritto di cronaca (o di critica), riconducibile al diritto alla libera manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost., prevale sui diritti della personalità (onore, reputazione, immagine) ascrivibili al "catalogo aperto" dell'art. 2 della Carta Fondamentale, impedendo il configurarsi della fattispecie ex art. 595 c.p., nonché - sul versante civilistico - della fattispecie risarcitoria di cui all'art. 2043 (e 2059) c.c. (in tal senso, v. Cass., n. 15022/00; n. 6877/00; n. 747/00; n. 7747/97; n. 6041/97; n. 8284/96; n. 982/96; App. Napoli, 10.2.1998; Trib. Roma, 12.7.1999; Trib. Torino, 21.4.1998; Trib. Roma, 18.6.1997; 19.4.1997; 8.7.1996; 28.9.1993)>> (Trib. Rimini, sez. unica, 29 ottobre 2019). Si rimanda a GIUSEPPE CASSANO, *Identità personale e risarcimento del danno nel quadro dei diritti della personalità*, Napoli 1999.

(18) La giurisprudenza (Cass. pen., sez. V, 2 marzo 1999, n. 2842) ha affermato che la verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste ogni qualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti. Ai fini dell'esimente di cui all'art. 51 c.p., pertanto, è sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto di atti e dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, senza che sia richiesto al giornalista di dimostrare la verità obbiettiva o la fondatezza delle decisioni e dei provvedimenti adottati in sede giudiziaria. Diversamente opinando, si imporrebbe al giornalista stesso il compimento di un'abnorme indagine parallela a quella degli organi giudiziari (v. anche conf. Cass. pen., sez. III, 13 settembre 2004, n. 36244; Cass. pen., sez. V, 16 novembre 2010, n. 43382). Sempre in tema di cronaca giudiziaria, va ricordato che la stessa va ritenuta lecita e correttamente esercitata quando si limita a diffondere la notizia di un provvedimento giudiziario in sé ovvero a riferire o commentare l'attività investigativa o giurisdizionale (Cass. pen., sez. I, 28 gennaio 2008, n. 7333; Cass. pen., sez. V, 11 marzo 2005, n. 15643; Trib. Milano, sez. I, 28 marzo 2018, n. 3578).

presunta della persona pubblica, secondo le sue convinzioni altrimenti espresse, che per sé devono essere di interesse sociale ¹⁹.

Pertanto, può offrirne la rappresentazione surreale, purché rilevante in relazione alla notorietà della persona, assumendone contenuti che sfuggono all'analisi convenzionale ed alla stessa realtà degli accadimenti, ma non astrarsene sino a fare attribuzioni non vere.

Sul piano della continenza, al pari di ogni altra manifestazione del pensiero, il diritto di satira non può superare il rispetto dei valori fondamentali, esponendo la persona, oltre al ludibrio della sua immagine pubblica, al disprezzo ²⁰.

In particolare, il limite della continenza deve ritenersi superato quando le espressioni adottate risultino pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto al fine perseguito nell'espressione della libertà di pensiero ²¹.

Per quanto riguarda in particolare l'espressione di critica o satira politica, la giurisprudenza ha affermato che l'applicazione della scriminante, pur nell'ambito della polemica tra avversari di contrapposti schieramenti od orientamenti, di per sé improntata ad un maggior grado di virulenza, presuppone che la critica sia espressa con argomentazioni, opinioni, valutazioni, apprezzamenti che non degenerino in attacchi personali o in manifestazioni gratuitamente lesive dell'altrui reputazione, strumentalmente estese anche a terreni estranei allo specifico della contesa politica, e non ricorrano all'uso di espressioni linguistiche oggettivamente offensive ed estranee al metodo e allo stile di una civile contrapposizione di idee, oltre che non necessarie per la rappresentazione delle posizioni sostenute e non funzionali al pubblico interesse (Cass. pen., sez. I, 24 giugno 2005, n. 23805; Trib. Gorizia, 30 aprile 2019) ²².

In conclusione, deve ritenersi sussistente l'esercizio del diritto di satira se il fatto addebitato a terzi risulti espresso in modo apertamente difforme dalla realtà, sì che possa apprezzarsene con immediatezza l'inverosimiglianza e il carattere iperbolico (Cass. civ., sez. III, ord., 29 marzo 2019, n. 8778; Cass. civ., sez. III, ord., 19 aprile 2018, n. 9650) ²³ e, al tempo stesso, <<nessuna scriminante è possibile riconoscere allorché la satira diventa forma pura di dileggio, disprezzo, distribuzione della dignità della persona>> (Cass. civ., sez. III, 24 marzo 2015, n. 5851).

5. Critica e satira, quale il confine?

Le modalità espressive possono assumere una valenza diversa a seconda che la manifestazione del pensiero sia contenuta in un articolo di stampa o in un servizio televisivo, oppure in un'opera letteraria o cinematografica, o in un pezzo di satira, ovvero se la critica sia esercitata nell'ambito di un rapporto contrattuale di collaborazione e fiducia (si pensi al rapporto che lega lavoratore e datore di lavoro) ²⁴.

(¹⁹) Il nostro Paese deve molto alla satira, quando ricondotta nei corretti binari che le assicurano copertura costituzionale. Si pensi a Striscia la notizia, trasmissione che espressamente si definisce e viene definita un "Tg satirico", che nel corso degli anni ha progressivamente ampliato il suo impegno di cronaca e di denuncia, affrontando i più svariati temi di interesse pubblico. Le numerosissime inchieste svolte dagli inviati della trasmissione sono sempre state avviate prendendo spunto dalle migliaia di segnalazioni giunte alla redazione e, spesso, hanno portato all'intervento delle forze dell'ordine e della stessa Magistratura con l'istruzione di processi penali che hanno avuto vasta eco a livello nazionale per il peso sociale degli argomenti trattati.

(²⁰) Cass. pen., sez. V, ord., 31 marzo 2008, n. 13563; Cass. pen., sez. V, 23 maggio 2013, n. 37706.

(²¹) Cass. pen., sez. V, 20 maggio 2005, n. 19381.

(²²) La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che costituisce limite immanente al diritto di critica il rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di *argumenta ad hominem* (Cass. pen., sez. V, 28 ottobre 2010, n. 4938 Rv. 249239), di modo che non costituisce esercizio del diritto di critica politica, con effetto scriminante della condotta lesiva dell'altrui reputazione, l'espressione che ecceda il limite della continenza, consistendo non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale della persona che, anche nel contesto di vivace polemica di un confronto politico, resta penalmente rilevante (Cass. pen., sez. V, 4 marzo 2009, n. 31096 Rv. 244811; Cass. pen., sez. V, 1 dicembre 2010, n. 8824 Rv. 250218; Cass. pen., sez. V, 15 febbraio 2021, n. 5926. Si vedano anche: Cass. civ., sez. VI - 3, ord., 17 settembre 2013, n. 21235 cit.; Cass. civ., sez. III, 28 novembre 2008, n. 28411).

(²³) Conseguentemente, deve ritenersi incensurabile in sede di legittimità la valutazione del Giudice del merito condotta sul legittimo esercizio del diritto di satira, là dove il Giudice individui, nelle manifestazioni satiriche contestate, il ricorso di una relativa adeguata contestualizzazione e la riconoscibilità dell'intento di esasperazione grottesca e iperbolica della figura e della condotta della persona attinta dalla satira (Cass. civ., sez. VI - 3, ord., 11 dicembre 2019, n. 32380).

(²⁴) Cass. civ. sez. lav., 2 dicembre 2019, n. 31395.

In ogni caso, come anticipato, il diritto di satira (al pari di quello di cronaca e critica) non si sottrae al limite della c.d. continenza formale ²⁵, ossia non può essere sganciato da ogni limite di forma espositiva.

Ciò in quanto in presenza di due interessi collidenti, e cioè l'interesse della persona oggetto della satira costituzionalmente garantito dall'art. 2 Cost. sulla tutela della persona umana nel suo essere e nel suo manifestarsi – e l'interesse contrapposto di chi ne sia l'autore anch'esso costituzionalmente garantito dall'art. 21 Cost. sulla libertà di manifestazione del pensiero – occorre trovare un punto di equilibrio che va individuato nel limite in cui il secondo interesse, e quindi anche il diritto di satira, non rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione e al decoro di chi ne è oggetto.

L'esistenza del pregiudizio deve così essere verificata alla luce, e nel contesto, del linguaggio usato dalla satira, il quale, essendo inteso, con accento caricaturale, alla dissacrazione e allo smascheramento di errori e vizi di uno o più persone, è essenzialmente simbolico e paradossale. È così opportuno soffermarsi a chiarire il confine esistente tra il diritto di critica e il diritto di satira.

Ancorché sia vero che i due diritti siano entrambi espressione della libertà di pensiero e che la satira sia una manifestazione del diritto di critica, il diritto di satira si connota, rispetto alla critica, per alcune caratteristiche proprie, quali lo stile linguistico adoperato e lo scopo perseguito.

In particolare, mentre la critica si risolve nell'espressione di giudizi, opinioni, valutazioni, la satira costituisce ricorre al paradosso e alla metafora surreale con scopo di denuncia sociale. Proprio in ragione di tali sue peculiarità la critica satirica è tipicamente riservata a canali a ciò destinati o a personaggi che sono dediti a tali forme di manifestazione del pensiero ²⁶.

Ed allora, pur appalesandosi alla stregua di una critica che esprime un giudizio pregno di connotazioni soggettive e opinabili, e sottraendosi ad una dimostrazione di veridicità, tuttavia la satira deve ritenersi in ogni caso soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni adoperate rispetto allo scopo di denuncia sociale perseguito ²⁷.

Se dunque la plateale inverosimiglianza dei fatti espressi in forma satirica porta, in genere, ad escludere la loro capacità di offendere la reputazione (che viene, invece, più facilmente colpita dall'apparente ed implicita attendibilità dei fatti riferiti in un contesto enunciativo), tuttavia neppure la satira può esorbitare dalla continenza, ossia dai limiti della correttezza formale che le sono imposti, nel caso di attribuzione di qualità apertamente disonorevoli, di riferimenti volgari e infamanti e di deformazioni tali da suscitare il disprezzo e il dileggio.

Il limite è quello della tutela della persona umana richiesto dall'art. 2 Cost. che impone, anche a fronte dell'esercizio del diritto di critica e di satira, l'adozione di forme espositive seppur incisive e ironiche che evitino di evocare attacchi personali mascherati o secondi fini indegni ²⁸.

6. In particolare, il limite della continenza.

La continenza, come anticipato, consiste nella correttezza formale (ossia, nella mancanza di espressioni denigratorie) e sostanziale (ossia nella non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse) del messaggio che non deve veicolare un'informazione che possa assumere carattere lesivo dell'immagine del soggetto di cui si tratta ²⁹.

La Corte di Cassazione ha chiarito che il limite della continenza può ritenersi superato qualora le espressioni utilizzate <<trasmodino nella gratuita aggressione>> (Cass. pen., sez. V, 9 maggio

⁽²⁵⁾ Cass. civ., sez. III, 7 novembre 2000, n. 14485; Cass. civ. sez. lav., 24 maggio 2001, n. 7091.

⁽²⁶⁾ Trib. Milano, sez. I, 27 gennaio 2021.

⁽²⁷⁾ Trib. Cassino, 9 settembre 2019.

⁽²⁸⁾ Provando a guardare la biografia dei due comici, occorre sicuramente dire che la satira utilizzata - e volutamente becera e cafona a volte - non è mai strumento dietro cui nascondersi e per favorire l'attacco *ad personam*. I due, infatti, ad esempio, proprio per documentare pur nel loro stile, le violazioni dei diritti umani nei confronti degli omosessuali, hanno rischiato il carcere in prima persona in una puntata girata interamente in Russia <https://www.iene.mediaset.it/video/pio-e-amedeo-3-meridionali-alle-olimpiadi_67436.shtml>.

Altresì, in altre occasioni, il duo, in particolare Amedeo, ha "sdoganato" un difetto fisico del fratello, in altra trasmissione televisiva <<https://www.political24.it/2021/04/30/amedeo-grieco-il-fratello-labbiamo-gia-visto-in-tv-ricordate-in-quale-famoso-programma/>>, rilevandosi l'occasione perfetta per spiegare come mai il giovane fratello sia ancora disoccupato: <<Al Sud fanno così, tutti dovrebbero assumere i ragazzi con disabilità però preferiscono assumere quelli con una disabilità inferiore così pagano la multa e raggirano le leggi dello Stato e quindi Gabriele mi è disoccupato>>.

⁽²⁹⁾ App. Milano, sez. II, 20 gennaio 2021, n. 170.

2019, n. 19960) ovvero <<in attribuzioni di condotte illecite o moralmente disonorevoli>> (Cass. pen., sez. V, 22 luglio 2019, n. 32862).

Si noti che questa seconda pronuncia riguardava il caso della satira, rispetto al quale il limite della continenza è interpretato più estensivamente.

L'esimente del diritto di critica nella forma satirica – ha osservato la Suprema Corte – può ritenersi sussistente quando l'autore presenti in un contesto di leale inverosimiglianza, di sincera non veridicità finalizzata alla critica e alla dissacrazione delle persone di alto rilievo, una situazione e un personaggio trasparentemente inesistenti, senza proporsi alcuna funzione informativa e non quando si diano informazioni che, ancorché presentate in veste ironica e scherzosa, si rivelino false, generalizzanti o, comunque, inconferenti e siano, pertanto, tali da non escludere la rilevanza penale ³⁰.

Il lessico utilizzato assume poi un peso rilevante: ai fini del riconoscimento dell'esimente prevista dall'art. 51 c.p., qualora l'esternazione rappresenti una critica formulata con modalità proprie della satira, il Giudice, nell'apprezzare il requisito della continenza, deve tener conto del linguaggio essenzialmente simbolico e paradossale dello scritto satirico, rispetto al quale non si può applicare il metro consueto di correttezza dell'espressione, restando, comunque, fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali ³¹.

Si afferma così, in punto di diritto, il principio per cui in materia di diffamazione a mezzo stampa, se può affermarsi, in termini generali, che l'aperta inverosimiglianza dei fatti espressi in forma satirica esclude la loro capacità di offendere la reputazione e che la satira è incompatibile con il metro della verità, nondimeno essa non si sottrae al limite della continenza, poiché comunque rappresenta una forma di critica caratterizzata da particolari mezzi espressivi ³².

Le espressioni usate non devono mirare, pertanto, ad attaccare la persona o l'ente ma eventualmente la sua condotta o le idee espresse, incontrando anche tale limite insuperabile l'esercizio del diritto di critica, certamente di portata più ampia del diritto di cronaca.

È principio consolidato della giurisprudenza quello secondo cui al fine di accertare il carattere diffamatorio di un articolo il Giudice di merito non debba procedere ad una lettura atomistica della pubblicazione: quest'ultimo dovrà valutare <<la portata offensiva non solo delle singole espressioni in esso contenute, ma dell'intero contesto>> (Cass. civ., sez. III, 25 luglio 2000, n. 9746) e considerare non solamente il testo dello scritto, bensì anche <<tutti gli ulteriori elementi – come ad esempio i titoli, l'occhiello, le fotografie, gli accostamenti, le figure retoriche – che formano il contesto della comunicazione e che possono arricchirla di significati ulteriori, anch'essi lesivi dell'altrui onore o reputazione>> (Cass. civ., sez. III, 27 agosto 2015, n. 17198).

Intendendo verificare l'applicazione pratica dei principi generali fin qui esposti, si ritiene utile riportare un paio di interessanti vicende che hanno visto l'intervento della Suprema Corte a suggellare il rispetto, nei singoli casi concreti, dei limiti al diritto di satira. Una vicenda è inerente ad un aspro scontro tra condomino ed amministratore di condominio, e l'altra attiene alla cattiva conservazione degli alimenti e al conseguente possibile diffondersi di malattie ³³.

Primo caso: un condomino rappresenta su alcuni volantini l'amministratore, in conseguenza dei suoi errori in tema di detrazioni fiscali, come "Pinocchio" e invoca a sua scriminante l'esercizio del diritto di critica nelle forme della satira.

I Giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che l'immagine di Pinocchio era inquadrabile <<nel diritto di satira, che la giurisprudenza ha individuato e collocato nell'ambito della scriminante dell'esercizio di un diritto, ex art. 21 Cost., e art. 51 c.p., fermi restando i limiti dell'inutile e gratuito disprezzo personale, che di regola caratterizza il diritto di critica>> (Cass. pen., sez. V, 5 ottobre 2016, n. 41785).

Nel caso concreto l'uso della figura di Pinocchio, personaggio della cultura letteraria universale, noto per le sue bugie – invero tanto grandi da risultare innocue per tutti se non per lo stesso

³⁰ Cass. pen., sez. V, 15 dicembre 2016, n. 4695.

³¹ Cass. pen., sez. V, 23 maggio 2013, n. 37706.

³² Cass. pen., sez. V, 2 dicembre 1999, n. 2128.

³³ Si veda anche Trib. Pen. Latina, 24 ottobre 2006, in *Riv. pen.*, 2007, 785 secondo <<non costituisce vilipendio alla religione ma esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero nella forma della satira, la pubblicazione on-line di vignette e giochi elettronici che, pur prendendo di mira simboli e persone rappresentative della religione cattolica, critichi, attraverso la satira anche grossolana e volgare, la posizione della Chiesa-istituzione nei confronti della omosessualità e della sessualità>>. Sul punto GIUSEPPINA NAPOLI, *Danni da violazione al diritto al nome, all'immagine, all'onore*, in GIUSEPPE CASSANO (a cura di), *Danno alla persona*, Premessa di Piero Schlesinger, Milano, 2016, 677 [ed ora in stampa la seconda edizione].

autore - non è stato ritenuto in sé dispregiativo, né la vignetta è stata ritenuta caratterizzata da tratti volgari.

Nel contesto comunicativo tra le parti (amministratore e condomino) il suo riconoscibile significato simbolico negativo è stato ritenuto, dai Giudici della Suprema Corte, riferito all'inaffidabilità dimostrata dall'amministratore quanto ad una specifica questione fiscale e non già rivolto al discredito gratuito della sua persona.

Non solo. La Cassazione ha anche posto l'accento sul fatto che le espressioni in tesi ritenute ingiuriose e diffamatorie erano in realtà fondate su una situazione di fatto rispondente a verità e che, peraltro, rivestiva un oggettivo interesse per i condomini avendo l'amministratore ipotizzato, in favore di questi, irrealizzabili (perché infondate) detrazioni fiscali (in riferimento alle spese sostenute per il parcheggio condominiale).

Secondo caso: la vicenda al vaglio della Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, ord. 22 novembre 2018, n. 30193) ha ad oggetto la presunta diffamazione che sarebbe stata commessa attraverso una trasmissione televisiva satirica nel corso della quale era stato evidenziato il collegamento fra il morbo della mucca pazza e l'ingente quantitativo di carne avariata rinvenuta dentro i capannoni della società oggetto dell'intervento satirico; fatto che era poi stato oggetto di un'inchiesta giudiziaria.

In tale vicenda si è ritenuta, facendosi applicazione dei principi di diritto che disciplinano contenuto e limiti della satira come innanzi riportati, la configurabilità della scriminante del diritto di critica e del diritto di satira valorizzando il collegamento fra i fatti veri imputati alla responsabilità penale della società (e cioè il rinvenimento della carne avariata) e il morbo BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy) all'interno del perimetro della <<ricostruzione paradossale>>.

In particolare, il messaggio veicolato ai telespettatori assumeva una valenza satirica attraverso la grottesca presentazione di un escremento, accompagnata da talune frasi ironiche: in tale situazione si è operato nei confini dei parametri di legittimità attraverso l'utilizzo del paradosso che consente al pubblico di percepire il messaggio oggetto di comunicazione, attivando nel contempo tutti gli strumenti cognitivi per non darvi credito.

7. Futuro della satira e interferenze con il ddl Zan.

Ritornando, a chiusura di queste brevi riflessioni, sul monologo di Pio e Amedeo in cui si è posto l'accento sulla distinzione tra la parola in quanto tale, da un lato, e l'intenzione di offendere, dall'altro lato, dando più peso alle intenzioni di chi si esprime che non alle parole usate, salvo poi ad essere il duo ritornato sul punto per evidenziare il peso che le parole in quanto tali possono avere, quello che emerge è la necessità di affermare il diritto di ciascuno di esprimersi liberamente su tutti i temi ritenuti di interesse ³⁴.

La libertà di scrivere, o parlare, di qualunque argomento non può essere messa in discussione, come non può prescindere dal rispetto dei limiti imposti all'esercizio del relativo diritto di cronaca, critica o satira giacché, come noto, l'ordinamento giuridico è, nella sua interezza, un sistema normativo che bilancia interessi contrapposti meritevoli di tutela ³⁵.

Al Giudice chiamato a vagliare il superamento, o meno, in particolare, dei cennati limiti al diritto di satira è chiesto di tenere conto del contesto in cui si colloca la singola condotta oggetto del suo giudizio, in modo da assicurare il temperamento dei principi di pari dignità e di non discriminazione, da un lato, con quello di libertà di espressione, dall'altro lato, e da valorizzare così l'esigenza di accertare la concreta pericolosità del fatto.

Occorre quindi procedere sempre ad un'adeguata ricostruzione della vicenda che costituisce l'antecedente storico e logico di quella oggetto del giudizio, ricostruzione che risulta essenziale per comprendere il contenuto satirico di un intervento. Ogni intervento satirico va quindi

⁽³⁴⁾ Non si dimentichi il gravissimo attentato, poi rivendicato da *Al Qaeda*, a danno della redazione del giornale satirico francese, *Charlie Hebdo*. Si veda PLACIDO SIRACUSANO, *Villipendio religioso e satira: nuove incriminazioni e nuove soluzioni giurisprudenziali*, in *Quad. Dir. Pol. Eccl.*, 2007, 997 e ss..

⁽³⁵⁾ ALLAMPRESE ANDREA, PASCUCCI FEDERICO, *I limiti della critica e della satira nei confronti del datore di lavoro*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 2019, 250-263; ALPA GUIDO, *Autonomia privata, diritti fondamentali e "linguaggio dell'odio"*, in *Contratto e impresa*, 2018, 45-80; GIANNONE CODIGLIONE GIORGIO, *I limiti al diritto di satira e la reputazione del cantante celebre "caduta" nell'oblio*, *Nota a ord. Cass. sez. I civ. 20 marzo 2018, n. 6919*, in *La Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2018, 1317-1324; POGGESCHI GIOVANNI, *Ridere e deridere. La satira negli USA ed in Francia fra libertà individuale ed esigenze collettive*, in *Consulta online*, 2018, 46; TOSI PAOLO, PUCCHETTI ELISA, *Il diritto di satira e la dignità della persona: il caso dell'impiccagione figurata del datore di lavoro*, *Nota a Cass. sez. lav. 6 giugno 2018, n. 14527*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2018, 838-846; INSOLERA GAETANO, *Religione, diritto e satira*, in *L'indice penale*, 2016, 693.

contestualizzato e inserito nel suo preciso contesto comunicativo, che spesso si connota per essere palesemente paradossale.

La Corte di Strasburgo, almeno tendenzialmente, ha affermato che anche la diffusione delle idee più riprovevoli è necessaria, in una democrazia matura, affinché l'opinione pubblica possa valutarne criticamente i contenuti (v., fra gli altri, *il caso Jersild c. Danimarca, del 23 settembre 1994*).

Peraltro, anche in vicende nelle quali vi è stata un'espressa presa di posizione in favore di ideologie *lato sensu* razziste o negazioniste è capitato che la Corte EDU abbia espresso il principio secondo cui impedire o sanzionare dichiarazioni di stampo negazionista o riduttivo rispetto a fenomeni di genocidio viola l'art. 10 della Convenzione ³⁶.

Non sono mancate, al tempo stesso, pronunce in cui la Corte di Strasburgo si è discostata da tale orientamento, ritenendo ad esempio che la condanna inflitta da uno Stato firmatario a un esponente politico che aveva diffuso un programma a sfondo antislimaco non violasse l'art. 10 della Convenzione (*caso Feret c. Belgio del 2009, decisione che è stata adottata con una maggioranza di quattro voti contro tre*), o altre pronunce nelle quali, più in generale, la Corte EDU ha escluso la lesione dell'art. 10 della Convenzione in relazione ad altri casi di condanne per gli hate speeches (*caso Incal c. Turchia del 9/6/1998; anche caso Elbakan c. Turchia*).

In realtà, la Corte EDU ha fatto quasi sempre prevalere, sul piatto della bilancia, il diritto alla libera manifestazione del pensiero, tranne che in relazione al fenomeno del cd. negazionismo e limitatamente ai casi in cui lo stesso riguardi la Shoah.

I Giudici di Strasburgo, in una pronuncia del 2003 (*Garaudy c. Francia, n. 65831 del 24 giugno 2003*) su ricorso dello scrittore Roger Garaudy, condannato in Francia per contestazione di crimini contro l'umanità, diffamazione pubblica a danno della comunità ebraica, istigazione alla discriminazione e all'odio razziali, hanno precisato che la maggior parte del contenuto e il tono generale dell'opera del ricorrente, e dunque il suo scopo, avevano <<una marcata natura negazionista>> contrastando quindi <<con i valori fondamentali della Convenzione, quali espressi nel suo Preambolo, ossia la giustizia e la pace>> precisando che il ricorrente tentava <<di fuorviare l'art. 10 della Convenzione dalla sua vocazione utilizzando il suo diritto alla libertà di espressione per fini contrari alla lettera ed allo spirito della Convenzione>>.

E aggiungevano che i predetti fini, se tollerati, avrebbero contribuito alla distruzione dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione.

Dunque l'orientamento dei Giudici della Corte di Strasburgo non può dirsi del tutto consolidato e univoco nel bilanciamento fra gli opposti principi-interessi in gioco.

La linea di tendenza generale è nel senso di porre l'accento sul contesto nell'ambito del quale s'inserisce il caso concreto. Non senza tenere, tuttavia, nel debito conto, la necessità di porre un limite alla libera esternazione del pensiero laddove si prospetti la lesione o messa in pericolo di altri valori costituzionalmente garantiti ³⁷.

Possono quindi riportarsi le parole di autorevole dottrina, la quale non ha dubbi nell'affermare che <<le opinioni si combattono con altre opinioni: vietarne alcune per legge le santifica>> ³⁸.

Pensiero, questo, espresso con riferimento al tanto discusso d.d.l. Zan che divide le opinioni e le coscienze ³⁹ ma che, a ben vedere, poco può contribuire, ove definitivamente approvato, al cammino verso una società più giusta e rispettosa nei confronti di ogni persona.

La rubrica del cennato d.d.l. è di quelle che mette tutti d'accordo ⁴⁰, ma una lettura così limitata non vale certo a esprimere un giudizio critico sereno su un impianto normativo che, nel suo complesso, si rivela oltre che inutile, foriero di nuove questioni giuridiche inevitabilmente

⁽³⁶⁾ Così nel caso *Peringek c. Svizzera* del 17.12.2013, in riferimento, in particolare, alle atrocità commesse dall'Impero ottomano ai danni del popolo armeno a partire dal 1915, nel quale peraltro è chiamato in causa anche il divieto dell'abuso del diritto, di cui all'art. 17 della Convenzione.

⁽³⁷⁾ Cass. pen., sez. III, 14 settembre 2015, n. 36906. Si veda anche PAOLO CIRILLO, *Istigazione e apologia nei recenti (dis)orientamenti giurisprudenziali*, in *Diritto Penale e Processo*, 2019, 1292 ss

⁽³⁸⁾ Il riferimento è a MICHELE AINIS. Cfr. *Il Ddl Zan è una «legge che non serve». Parola del costituzionalista Michele Ainis, non certo un sovranista*, in <<https://www.langololibero.com/il-ddl-zan-e-una-legge-che-non-serve-parola-del-costituzionalista-michele-ainis-non-certo-un-sovranista/>>.

⁽³⁹⁾ Tra i molti interventi si vedano: LUCIANO MOIA, *Vescovi contro ogni discriminazione. Omofobia, non serve una nuova legge*, in <<https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/omofobia-non-serve-una-nuova-legge>>; MAURO GRIMOLDI, *Il ddl Zan non è contro i diritti di nessuno, nemmeno degli omofobi. Ecco tre motivi per difenderlo*, in <<https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/04/21/il-ddl-zan-non-e-contro-i-diritti-di-nessuno-nemmeno-degli-omofobi-ecco-tre-motivi-per-difenderlo/6173005/>>.

⁽⁴⁰⁾ Rea: << Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità>>.

destinate a rendere ancora più complessa la regolamentazione di un settore difficilmente riconducibile verso definizioni univoche anche in considerazione del suo continuo e incessante mutare.

Se alla base del d.d.l. (che, fondamentalmente, è un sistema di norme penali) vi è la volontà di colmare vuoti normativi dettando disposizioni ad hoc in favore della comunità LGBT allora il dato di partenza è errato.

E lo è soprattutto perché veicola il messaggio che, oggi, proprio in conseguenza di tale vuoto, gli appartenenti a tale comunità si vedrebbero privi di tutela penale a fronte di condotte quali maltrattamenti, o violenze di qualsiasi tipo, o aggressioni.

Ma così non è. E valga il vero, e cioè a dire valgano le disposizioni del codice penale che tutelano la persona umana, senza se e senza ma, e quindi senza distinzione alcuna.

E, venendo al secondo aspetto di riflessione, il d.d.l. è destinato a dare vita a dibattiti in ordine a contenuto e limiti delle nuove normative da applicare nei singoli casi concreti con il rischio, questa volta, che proprio i soggetti che si vogliono tutelare rimarranno in realtà privi di quell'ancora di salvezza che vedono quasi a mo' di miraggio nelle disposizioni del disegno di legge Zan.

E le ragioni di tali timori sono presto dette: il Legislatore ricorre nella stesura delle norme che vorrebbe far approvare a categorie estranee al mondo diritto, prendendo a prestito cioè termini propri di altre scienze (quali la psicologia o l'antropologia) così scalfendo il primo e più elementare principio di diritto penale, ovvero la necessità di norme chiare e dal contenuto (almeno tendenzialmente) univocamente interpretabile (perché, come noto, "in dubio pro reo")

41.

(41) Si consideri l'art. 1 in cui si dispone che: <<Ai fini della presente legge: a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico; b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso; c) per orientamento sessuale si intende l'attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi; d) per identità di genere si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dal l'aver concluso un percorso di transizione>>. Definizioni, queste, troppo ampie e di respiro più sociale che giuridico (cosa dovrà intendere il Giudice penale per "aspettative sociali"?), rispetto alle quali è altresì da chiedersi se valgano per l'interno ordinamento giuridico o solo <<ai fini della presente legge>>.

È utile qui ricordare che la Corte Costituzionale ha da tempo specificato che nel concetto di identità personale, riconosciuto e garantito dall'art. 2 Cost., deve farsi rientrare anche quello di identità sessuale, ricostruibile non solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni, bensì anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale (Corte Cost. 24 maggio 1985, n. 161).

Va inoltre ricordato quanto più recentemente affermato dalla Corte Edu, nella sentenza del 10 marzo 2015, *Affaire Y.Y. c. Turquie*, nella quale il Giudice sovranazionale - prendendo in esame le particolari previsioni del codice civile turco che prevede l'incapacità di procreare fra i requisiti per l'autorizzazione al cambiamento di sesso - ha ravvisato nella previsione della sterilizzazione come condizione imprescindibile di accesso al percorso di riconversione sessuale una violazione della libertà di definire la propria appartenenza sessuale, definita come parte essenziale del diritto all'autodeterminazione.

Di non minor rilevanza appare la pronuncia della Cass. civ., sez. I, 20 luglio 2015, n. 15138 che ha affermato il seguente principio di diritto: <<il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta. Tali caratteristiche, unite alla dimensione tuttora numericamente limitata del transessualismo, inducono a ritenere del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali un'interpretazione della L. n. 164 del 1982, articoli 1 e 3, che, valorizzando la formula normativa "quando risulti necessario" non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psicofisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale>>.

Ed ancora recente, ma non meno significativamente, la Corte Costituzionale, con la sentenza 5 novembre 2015, n. 221, ha a sua volta affermato che <<il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, (...), autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosexualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione (...), ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico>>.

E, infine, ma non ultimo al d.d.l. Zan è sotteso il rischio di imbavagliare il dibattito sui temi cari alla comunità LGBT omologando una sorta pensiero "a senso unico" e così – con la paura della responsabilità penale – evitando proprio quello che più serve a superare, e definitivamente abbandonare, pregiudizi e discriminazioni: riflessioni e dialoghi liberi e sereni nel rispetto di ogni persona e delle sue scelte personali ⁴².

E può anche richiamarsi l'insegnamento della Corte Costituzionale che, sul finire degli anni settanta del secolo scorso, chiamata a vagliare la legittimità costituzionale della norma incriminatrice dell'art. 266 c.p. (Istigazione di militari a disobbedire alle leggi) ha avuto modo di precisare che <<la libertà garantita dall'art. 21 Cost. può consentire modi di manifestazione e propaganda per la pace universale, la non violenza, la riduzione della ferma, l'ammissibilità dell'obiezione di coscienza, la riforma del regolamento di disciplina o altri, che non si concretino mai in una istigazione a disertare... a commettere altri reati, a violare in genere i doveri imposti al militare dalle leggi>> (Corte cost., 5 giugno 1978, n. 71).

In altre parole, se da un lato vi sono i fatti penalmente rilevanti, che lo Stato è chiamato a punire, dall'altro lato deve esservi la garanzia, che i Padri costituenti fortemente vollero, di una manifestazione del pensiero realmente libera, pur nei termini e nei limiti cui si è fatto fin qui riferimento.

(⁴²) Per la solidità delle argomentazioni, che sembrano essere il precipitato del dettato costituzionale, si tenga a mente l'insegnamento di Papa Francesco secondo cui <<ogni persona, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale, va rispettata nella sua dignità e accolta con rispetto, con la cura di evitare "ogni marchio di ingiusta discriminazione" e particolarmente ogni forma di aggressione e violenza>>. Cfr. *Esortazione apostolica postsinodale Amoris Lætitia del Santo Padre Francesco - n. 250*.